

NOTE A SENTENZE

**LA RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELL'ORGANIZZATORE
DELL'EVENTO SPORTIVO - IL CASO JUVENTUS
Sentenza del Tribunale di Torino 11 novembre 2004**

di Mattia Grassani*

SOMMARIO: 1. Il concetto di attività pericolosa - 2. Il fatto e le misure idonee ad evitare il danno - 3. Profili contrattuali ed extracontrattuali: il cumulo delle responsabilità e la clausola generale della colpa - Conclusioni.

1. Il concetto di attività pericolosa

«Chi svolge un'attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto a risarcire il danno causato, salvo che provi di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno». Questo il tenore dell'articolo 2050 del codice civile.

L'applicazione letterale del dato normativo sembrerebbe non consentire in alcuna ipotesi la prova liberatoria, poiché l'adozione di tutti i mezzi astrattamente possibili non varrebbe comunque a scongiurare il pericolo. Per tale ragione, è stato individuato un limite di responsabilità a carico di chi esercita attività pericolose, delimitato dalla diligenza professionale, per cui la responsabilità *ex art.* 2050 c.c. si

* Avvocato specializzato in diritto dello sport, senior partner dell'omonimo studio legale associato, con sede in Bologna, consulente della Lega Pallacanestro Serie A, della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC, dell'ADISE (associazione dei direttori sportivi della FIGC), nonché di società e tesserati operanti nelle federazioni di varie discipline (calcio, basket, motociclismo e rugby). Docente di diritto dello sport presso le Università di Bologna, Firenze, Milano e Cagliari.

delinea quale responsabilità aggravata per colpa presunta.¹

La dottrina prevalente qualifica tale forma di responsabilità in via oggettiva, prevedendo l'individuazione del criterio oggettivo nel concetto di pericolosità.² La *ratio* dell'art. 2050 c.c., quindi, sarebbe parallela e coerente a quella degli artt. 2051 e 2052 c.c., poiché si avrebbe una responsabilità incolpevole per fatto non proprio.

La prova liberatoria, secondo siffatta interpretazione, non prevederebbe come parametro la colpa, bensì l'assenza di nesso causale tra attività pericolosa e danno: il caso fortuito avrebbe, quindi, efficacia interruttiva del nesso di causalità.

Il criterio di causalità è, però, diverso dal giudizio di diligenza (avere approntato tutte le misure idonee), che si rende necessario proprio in quanto il danno sia causato dall'attività pericolosa.³ Infatti, l'idoneità delle cautele adottate può essere dimostrata solo in relazione al danno concretamente verificatosi. Non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione di norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cautela o misura atta ad impedire l'evento dannoso.⁴

¹ C. M. BIANCA, *Diritto Civile*, Vol. V, Milano, 1994, 709.

² M. FRANZONI, *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, in ALPA e BESSONE, *La responsabilità civile*, II, Torino, 1990, 429. E' stato negato che la pericolosità possa essere rimessa alla maggiore o minore diligenza impiegata nell'esplicazione. Si è più volte chiarito che un'attività di regola innocua non possa cessare di essere tale a causa dell'imprudenza dell'esercente; così come similmente, è stato precisato che, richiedendo l'articolo 2050 c.c. una pericolosità oggettiva e costante, detto aspetto non possa dipendere da possibili errori della vittima, giacché, in tal caso, il requisito *de quo* si configura come elemento accidentale e come tale dovrà essere valutato secondo le regole comuni della responsabilità aquiliana.

³ M. COMPORI, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1965: «la prova liberatoria prevista dall'art. 2050 c.c. appare meno rigorosa di quella del caso fortuito». Chi svolge un'attività pericolosa può, infatti, liberarsi «dimostrando e la propria assenza di colpa e l'esistenza di una idonea organizzazione tecnica». Per FRANZONI, *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, cit., l'art. 2050 potrebbe, a seconda dei casi, imporre «una prova liberatoria più ampia o, quantomeno, diversa da quella del fortuito».

⁴ Cfr. Cass. Civ. 29 aprile 1991, n. 4710: «la presunzione di responsabilità contemplata dalla norma dell'art. 2050 c.c. per le attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, essendo posto a carico dell'esercente l'attività pericolosa l'onere di dimostrare l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto, non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere in modo certo il nesso causale tra attività pericolosa e

Il fatto del danneggiato incide effettivamente sull'imputazione causale del danno, ma il presunto responsabile si libera da responsabilità avvalendosi di una prova tipicamente volta a dimostrare la sua mancanza di colpa.

L'onere probatorio può, allora, essere assolto, solo dimostrando che il danno è dovuto ad un evento non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, ossia che il danno è dovuto ad un caso fortuito.

Chi esercita un'attività pericolosa non è tenuto ad una diligenza superiore al normale, ma è soggetto al generale criterio di diligenza, sancito dall'art. 1176 c.c., che richiede un impegno adeguato alla natura dell'attività esercitata e, quindi, un impegno professionale qualificato.

Il concetto di attività pericolosa, introdotto dall'art. 2050 c.c., non vale, peraltro, ad individuare immutabilmente e definitivamente una categoria ben precisa di attività, comprendendo, piuttosto, quelle espressamente previste come tali (che dunque ricevono una attribuzione di pericolosità generale) dal legislatore, ad esempio nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)⁵ o in altre leggi speciali, o quelle che, in concreto e caso per caso, siano riconosciute tali dal giudice, in quanto comportanti la rilevante possibilità del verificarsi di danni in relazione alla loro stessa natura o per la caratteristica dei mezzi adoperati.⁶

Il legislatore, sottraendosi, quindi, ad una tipizzazione delle attività pericolose, ha rimesso al giudice la valutazione dei singoli casi, privilegiando le caratteristiche oggettive dell'attività svolta e la natura dei mezzi impiegati.

Ciò ha indotto la giurisprudenza a parlare di fattispecie aperta, distinguendo tra attività pericolose tipiche, giacché individuate da leggi o regolamenti, e atipiche, in quanto caratterizzate da una spiccata potenzialità offensiva.⁷

l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate».

⁵ Questa legge impone la preventiva autorizzazione di polizia, ma l'autorizzazione non vale di per sé a vincere la presunzione di colpa sancita dal codice: cfr. Cass. Civ. 10 novembre 1971, n. 3213, in cui si dice come «l'autorizzazione di polizia ... pur presupponendo l'esistenza di misure cautelari, non vale a superare la presunzione di responsabilità».

⁶ Cfr. Cass. Civ. 27 luglio 1990, n. 7571.

⁷ Cfr. Cass. Civ. 29 maggio 1998, n. 5341.

Le prime si ricollegano a quelle norme di carattere preventivo che esigono il rispetto di precise cautele per assicurare la tutela di quanti vengano in contatto con lo svolgimento di determinate attività. Le seconde, invece, sono ricondotte dai giudici medesimi nell'alveo di tale categoria legislativa, in ragione della propria natura o dei mezzi adoperati, in quanto connotate da una pericolosità intrinseca superiore al normale. Ed è proprio questo secondo gruppo a generare i maggiori problemi interpretativi.

Il giudizio, in particolare, dovrà essere condotto *ex ante* (criterio della c.d. "prognosi postuma")⁸, a prescindere dalla gravità ed entità del danno in concreto verificatosi, basandosi esclusivamente sulle astratte caratteristiche di rischio, insite nell'attività e sulle leggi della miglior scienza e esperienza del momento storico.

«L'attività di gestione di uno stadio di calcio costituisce attività pericolosa in relazione alla sua stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi adoperati».⁹ La responsabilità presunta, teoria dottrinale maggiormente seguita negli ultimi tempi e che si lega alla responsabilità per colpa, pertanto, colpisce tanto chi svolga attività pericolose, quanto chi le gestisca: siffatta presunzione deve essere vinta nella situazione specifica.

In particolare, nella gestione dello stadio, per entrare nel merito della decisione sopra emarginata, è l'organizzatore che dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il fatto dannoso, ovvero provare in concreto che il fatto, per le modalità in cui si è svolto, e per la sua peculiare imprevedibilità ed inevitabilità (*id est* caso fortuito), ha reso vana ogni possibile prevenzione. Occorre, infatti, tenere presente che le circostanze non bastano a qualificare non pericolosa una attività che risulti tale per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati.

La vittima che ha promosso il giudizio in commento, un tifoso romanista, invoca l'art. 2050 c.c., e ha dimostrato la pericolosità del-

⁸ Cfr. Cass. Civ. 30 ottobre 2002, n. 15288.

⁹ Cfr. Tribunale di Milano, 21 settembre 1998, n. 10037: «L'organizzazione di una manifestazione sportiva di livello professionistico deve essere ricondotta al concetto di attività pericolosa (...) in quanto considerata tale da espresse norme di legge (D.M. 25 agosto 1989: norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) il cui contenuto è tutto informato dalla consapevolezza sull'estrema pericolosità delle manifestazioni agonistiche, in quanto oggettivamente pericolosa».

l'attività del convenuto, Juventus F.C. S.p.a.. Il suo accertamento è affidato all'apprezzamento sovrano del giudice di merito. La Cassazione controlla la logicità della motivazione, e, dunque, i parametri in base ai quali un'attività è giudicata pericolosa. In base a questo potere di controllo, la Suprema Corte ha stabilito, appunto, che la potenzialità dannosa deve essere appurata secondo il criterio della normalità media, da desumersi da dati statistici ed elementi tecnici, alla luce di nozioni di comune esperienza.

In questo contesto si inserisce la decisione del Tribunale di Torino.

2. Il fatto e le misure idonee ad evitare il danno

Nella sentenza *de qua*, il Tribunale di Torino ha ritenuto che le lesioni riportate da un tifoso, colpito da un ordigno fumogeno lanciato da un sostenitore della squadra avversaria in occasione di una partita di calcio alla quale aveva assistito, vadano valutate alla stregua dei principi dettati dagli articoli 2043 e 2050 del codice civile.

Durante la gara del campionato di Serie A, stagione sportiva 2000/2001, del 6 maggio 2001, tra Juventus e Roma, disputatasi allo Stadio «Delle Alpi» di Torino, il sostenitore romanista, giunto a Torino insieme ad alcuni amici su un pulmino e limitato nella deambulazione a causa di una gamba ingessata, veniva colpito da un ordigno fumogeno lanciato da un sostenitore juventino. Il romanista tentava di allontanarlo da sé, ma, nel toccarlo con la mano, l'ordigno esplodeva lesionando gravemente l'arto, con amputazione di un dito e danni permanenti alle altre dita.

Agiva, pertanto, in giudizio contro la società Juventus, poichè organizzatrice dell'incontro, chiedendo il risarcimento dei danni: il Tribunale di Torino ha accolto la domanda, con affermazione della responsabilità del club per non aver evitato il danno.

Al riguardo, la motivazione osserva che detto modulo comportamentale doveva essere sindacato sotto un duplice profilo: per un verso, è stata preliminarmente verificata, secondo un giudizio di tipo prognostico, l'intrinseca potenzialità lesiva e, per un altro, nel caso in cui fosse stata negata, ma ciò non è avvenuto, un'astratta quanto oggettiva situazione di pericolo, si è accertata l'eventuale colpa dell'esercente, secondo i canoni ordinari.

Dal punto di vista della pericolosità, il requisito è stato «*valutato tenendo conto della probabilità statistica di eventi dannosi, dell'entità dei danni ragionevolmente prevedibili e della natura intrinseca dei mezzi impiegati per lo svolgimento dell'attività*».

Correttamente, quindi, il Tribunale invoca sul punto «*l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno*»: richiamando, di tal guisa, l'espressione legislativa sul cui contenuto e sui cui limiti si è molto discusso, ritenendo alcuni che la norma individui una responsabilità comunque fondata sulla colpa, sia pure lievissima, altri un'ipotesi di responsabilità oggettiva e altri ancora di responsabilità presunta.

La giurisprudenza, in particolare, propende per quest'ultima tesi, rilevando, come detto, che la disposizione comporta un ampliamento del contenuto del dovere di diligenza, giacché esige che chi pone in essere un'attività pericolosa debba organizzarla preventivamente secondo modalità idonee a evitare che la pericolosità si traduca in danno.¹⁰

Ciò premesso, al di fuori delle ipotesi in cui sia la legge a indicare tali cautele, la congruità delle misure adottate deve necessariamente fondarsi sulle risorse tecnologiche, sulle regole di esperienza comune o di diligenza professionale normalmente richiesta, se non si vuole ancorare la prova liberatoria al solo caso fortuito.

Discende che, se ai fini della qualificazione della pericolosità, correttamente deve escludersi la rilevanza delle modalità con cui un'attività viene comunemente organizzata, altrettanto non può asserirsi in sede di graduazione della responsabilità, visto che, diversamente opinando, si rischierebbe di configurare un'ulteriore ipotesi di responsabilità oggettiva, con le conseguenze esposte al capitolo precedente, per cui qualsiasi fatto del terzo potrebbe dar luogo alla declaratoria di responsabilità contro la società organizzatrice dell'evento.

L'art. 2050 c.c. si applica solo quando la pericolosità rappresenta un dato tipico e immanente dell'attività considerata. Sono possibili due criteri concorrenti:

¹⁰ Cfr. Tribunale di Milano 21 settembre 1998, n. 10037; Corte d'Appello di Milano 18 maggio 2001, che conferma questa sentenza. Per tale motivazione, sulla base di questi precedenti, è probabile che anche la presente decisione commentata venga confermata sia in secondo grado sia, se vi dovesse giungere, in sede di legittimità, avanti alla Corte di Cassazione. Restano, comunque, perplessità in ordine all'effettiva efficacia della prova liberatoria, che pare essere insussistente in ogni caso considerato.

- a) tenere conto della quantità di danni abitualmente cagionati dall'attività in questione;
- b) considerare anche la gravità dei pregiudizi minacciati.

L'attività sarà, quindi, pericolosa quando statisticamente cagiona ripetuti incidenti, o quando minaccia di cagionarne di molto gravi.¹¹

Il giudice di Torino, su questa linea interpretativa, applicando la teoria penalistica della causalità per sussunzione sotto leggi scientifiche, giunge a ritenere inidonee le misure adottate dalla società, con mancato raggiungimento della prova liberatoria richiesta dall'art. 2050 c.c. e conseguente responsabilità per fatto illecito. C'è, inoltre, una perfetta *consecutio* e corrispondenza tra causalità materiale, per cui i danni allegati dall'attore risultano essere conseguenza immediata e diretta (artt. 1223 e 2056 c.c.) dell'illecita condotta penalmente rilevante di un tifoso juventino, e causalità giuridica, poiché tali danni possono essere considerati eziologicamente dipendenti dall'attività della partita intesa come evento - spettacolo, posta in essere dalla convenuta.

Il calcolo di regolarità statistica effettuato dal giudice circa l'evento dannoso verificatosi sancisce come il medesimo possa essere considerato una conseguenza normale dell'antecedente, ossia l'esperienza che, in presenza di manifestazioni di calcio, la probabilità che lanci di siffatti ordigni provochi lesioni a terzi.

Addirittura, si legge in un passo della sentenza, dopo aver considerato il numero dei tifosi romanisti previsti per la partita ed il numero degli agenti di Polizia coinvolti, *«più che la predisposizione del servizio d'Ordine per un evento sportivo pare trattarsi di una strategia militare a prevenzione di un attacco bellico o terroristico»*.

La prova liberatoria, in altre parole, consiste nel dimostrare di avere adottato ogni cautela e di essersi avvalsi delle tecniche di prevenzione più moderne. Lo Stadio «Delle Alpi» di Torino, benchè costruito recentemente, in occasione dei Mondiali di calcio del 1990, secondo il Tribunale non dispone di quelle sufficienti dotazioni tecniche (ad esempio il muro di cinta presentava delle sbarre tra le quali era facile introdurre materiali non consentiti, come gli ordigni esplosivi, i fumogeni) atte a scongiurare il verificarsi di simili episodi in una partita a rischio come Juventus - Roma.

La società *«avrebbe potuto e dovuto, in occasione di una partita così*

¹¹ M. BONA, A. CASTELNUOVO, P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, Milano, 2002, 35.

a rischio, senza rinunciare, naturalmente, a far disputare l'incontro, ricorrere ad una struttura diversa dallo Stadio "Delle Alpi"». Infatti, nessun vincolo contrattuale legava, all'epoca dell'episodio considerato, la Juventus allo Stadio, la cui concessione veniva di volta in volta acquisita dal Comune di Torino.

Infine, la prevedibilità dell'evento, secondo il giudicante, è caratterizzata dall'assenza di un sufficiente livello di sicurezza e dalla possibilità, impedita esclusivamente dalle prassi sportive, di far svolgere l'incontro in un altro impianto.

Infatti, «gli interessi economici debbono soccombere a fronte dell'esigenza primaria del diritto degli spettatori alla propria incolumità fisica ed alla tutela della salute, che è un bene costituzionalmente garantito» di livello primario rispetto a quello sancito dall'art. 41 Cost.

Desta, però, alcune perplessità l'intransigenza ed il rigore con cui ormai si guarda al profilo risarcitorio, che pare essere divenuto il centro degli interessi delle persone: non si guarda più al diritto positivo per tutelare situazioni legittime, ma vi si ricorre unicamente per riparare un danno.

Ma il danno, secondo l'art. 2043 c.c., deve essere davvero *contra iure* per potere essere risarcito, costituendo l'ingiustizia del medesimo uno degli elementi oggettivi della fattispecie: in questo caso, al di là della configurazione del tipo di responsabilità attribuibile all'esercizio delle attività pericolose, tra cui è rientrata, per via giurisprudenziale, anche l'organizzazione di incontri di calcio, difetta un'opportuna argomentazione sulla manifestazione sportiva in sé considerata, ossia facente parte di quella società del rischio, in cui il «consenso dell'avente diritto» dovrebbe escludere talune tipologie di responsabilità, anche in campo civilistico.

Sicuramente, l'impostazione corrente è il precipitato storico di un opportuno bilanciamento degli interessi in gioco, per cui la previsione di una prova liberatoria così difficoltosa ha di mira la salvaguardia di interessi che, altrimenti, rischierebbero di rimanere privi di tutela. Il rischio resta quella di un'eccessiva estensione delle fattispecie di danno risarcibile a tutti i costi.

3. Profili contrattuali ed extracontrattuali: il cumulo delle responsabilità e la clausola generale della colpa

«Ci si muove esclusivamente nel campo dell'illecito extracontrattuale, segnatamente della responsabilità da attività pericolosa, restando precluso ogni richiamo alla responsabilità contrattuale, non dedotta entro il termine di decadenza di cui all'art. 183, ultimo comma, c.p.c., decadenza che non può essere sanata, cosicché le osservazioni della difesa attorea formulate per la prima volta in comparsa conclusionale circa gli aspetti contrattuali della vicenda sono inammissibili, senza facoltà per il giudice di modificare d'ufficio il titolo della domanda».¹² Il giudice torinese così argomenta sulla possibile responsabilità contrattuale della Juventus, pronunciandosi esclusivamente sul rito, senza indagare il merito, per le preclusioni procedurali insorte. E' bene, nella presente esegesi, comprendere quali siano i profili contrattuali che sarebbero venuti in essere, se tempestivamente proposti, pur considerando che, in termini monetari, il risarcimento, probabilmente, non sarebbe mutato da quello attualmente riconosciuto.

Infatti, anche sotto l'aspetto contrattuale la Juventus risultava responsabile.

« La vendita del biglietto include certamente il dovere di adottare tutte le misure idonee ad assicurare l'incolumità degli spettatori ». ¹³ Con la vendita del biglietto, in altre parole, la società si obbliga a tutelare l'integrità fisica degli spettatori paganti, dovendo approntare ogni necessario controlli agli ingressi e sugli spalti, onde evitare che vengano essere introdotti mezzi idonei ad offendere (obbligo da ritenere sussistente nonostante l'enorme quantità di spettatori in considerazione della corrispondente quantità di introiti).

Sotto il profilo extracontrattuale, una volta chiarito quello contrattuale, rileva l'omissione continua rispetto all'approntamento di mezzi adeguati di tutela, nonostante il ripetersi di simili episodi di violenza: la recidiva è resa palese dalla valutazione statistico-probabilistica

¹² Cfr. Cass. Civ. 10 giugno 1998, n. 5719; Cass. Civ. 3 gennaio 2002, n. 26; Cass. Civ. 15 maggio 2001, n. 6712, nelle quali viene ribadito il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, stabilito dall'art. 112 c.p.c., per cui il giudice non dispone del potere di alterare il *petitum* o la *causa petendi*. D. BUSNELLI, *Nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Jus*, 1976, 50.

¹³ Cfr. Tribunale di Milano 21 marzo 1988; Corte d'Appello di Milano 30 marzo 1990.

sulla base della quale il giudice torinese ha stabilito la sussistenza della responsabilità in capo al sodalizio campione di Italia.

Nell'episodio in discussione, la mancata esecuzione del rapporto obbligatorio ha comportato al tempo stesso la lesione dell'interesse creditorio e la lesione di interessi protetti nella vita di relazione del tifoso romanista: sotto quest'ultimo profilo è entrato in gioco il risarcimento dei danni morale, biologico ed esistenziale.

In tal modo è legittimo pensare ad un cumulo o concorso di responsabilità,¹⁴ non essendoci obiettiva incompatibilità tra la tutela specifica di un interesse tramite un rapporto obbligatorio e la tutela generica tramite il dovere di salvaguardia altrui nella vita di relazione.¹⁵

Il risarcimento riconosciuto al tifoso romanista, a titolo extracontrattuale, esclude ogni azione e conseguente condanna basata sul negozio, per il principio del *ne bis in idem*, e, soprattutto, data la funzione compensativa e non punitivo – satisfattiva della riparazione. Nella sentenza in esame non è stato posto il problema, ormai superato,¹⁶ riguardante la possibilità del cumulo delle due azioni (contrattuale ed extracontrattuale), ma è interessante comprendere come, dal punto di vista contrattuale, la Juventus avrebbe dovuto approntare, in base ad ogni singolo rapporto relativo, tutti quegli accorgimenti richiesti dalla norma speciale di illecito aquiliano. Contravvenendo ai suoi doveri contrattuali, si è configurata quella omissione agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività pericolosa, che rende la responsabilità aggravata, nei termini sopra precisati.

¹⁴ Contro il cumulo ed a favore della tesi dell'unicità è schierata tutta la dottrina francese: G. VINEY, *Les obligations, La responsabilité: conditions* (in *Traité Ghestin*), Paris, 1982; G. CORNU, *Le problème du cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle*, in *Etudes de droit contemporain (VI^e Congrès international de droit comparé – Hambourg 1962)*, 239, parla del principio di «*non-immixtion de la responsabilité délictuelle dans les rapports contractuels*».

¹⁵ F. GIARDINA, *Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale*, Milano, 1993, 161. Infine, tra i vari passi dei *Digesta*, cfr. ad esempio, 9.2.7.8 (Ulpianus XVIII ad Edictum): «*Proculus ait, si medicus seruum imperite secuerit, vel ex locato vel ex lege Aquilia competere actionem*».

¹⁶ M. FRANZONI, *Il danno risarcibile*, in *Trattato della Responsabilità Civile*, Milano, 2004, 681-682; R. SACCO, *Concorso delle azioni contrattuale ed extracontrattuale*, in *Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale*, a cura di Visintini, Milano, 1984, 155, il quale constata che fino al 1948 la giurisprudenza ha sempre rifiutato la soluzione del cumulo, come del resto avviene tuttora in Francia (cfr. nota n. 15).

Riconoscere in astratto una responsabilità di carattere contrattuale nei termini di cui alla prova liberatoria di cui all'art. 2050 c.c. supporta la tesi che la responsabilità non sia di carattere oggettivo, ma aggravata, poiché la colpa, in questo caso, si presume. In tale circostanza, quindi, vi è l'inversione dell'onere della prova, posto che il danneggiato ha dimostrato il nesso di causalità giuridica tra la condotta (organizzazione di manifestazione sportiva professionistica) e l'evento dannoso, per cui viene traslato sul debitore (società organizzatrice della manifestazione) dimostrare la propria perizia, prudenza e diligenza.

Sotto questo aspetto, la responsabilità civile della Juventus poteva, in realtà, essere individuata anche senza ricorrere all'art. 2050 c.c., bensì, semplicemente, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2043 c.c.. Nella fattispecie in esame, infatti, come esposto nel precedente paragrafo, erano rinvenibili dei sicuri profili di negligenza e imperizia nelle modalità con cui l'ente gestore aveva disposto la collocazione dei tifosi nello stadio, inserendo le barriere divisorie senza impedire riparti aerei, di contenimento del lancio di oggetti dall'alto.¹⁷ Tuttavia, non ha ragionato in tal modo l'organo di prime cure, il quale, nella considerazione della diligenza con cui la Juventus aveva organizzato l'incontro, argomenta che solo l'art. 2050 c.c., e non anche l'art. 2043 c.c., poteva considerarsi violato, proprio perché necessita di un ulteriore elemento, ossia l'effettiva adozione di «*tutte le misure idonee ad evitare il danno*», secondo le conoscenze proprie della Società *ex ante*.

L'elemento soggettivo della colpa della Juventus, che non vi sarebbe se reputassimo la responsabilità *ex art.* 2050 c.c. in modo oggettivo, pertanto, è consistito nell'omissione di opportune e necessarie cautele, in particolare il non avere disputato l'incontro in altra struttura.

In questo modo, però, la *probatio* diviene sicuramente *diabolica* e, soprattutto, diviene assai arduo dimostrare, al verificarsi di incidenti,

¹⁷ GAIO, *Inst.* 3.211: «*itaque impunitus est, qui sine culpa et dolo malo casu quodam damnum committit*». L'essenzialità del dolo e della colpa, come elementi costitutivi di una figura di illecito (*ex lege Aquilia*) elevata in termini generali è, come visto già espressamente indicata da Gaio, il quale identifica la *iniuria* nel fatto doloso o colposo, e precisa che non vi è danno da risarcire se non vi è *iniuria*, e che nessuno può essere condannato se ha arrecato danno senza dolo o colpa.

l'assenza della prova liberatoria *ex art. 2050 c.c.*: la struttura, per quanto possa essere sicura e ben controllata, in fattispecie simile a quella analizzata, sarebbe comunque inadeguata a liberare la società dall'obbligo di risarcire i danni.

Il fatto deve essere concretamente *contra iure*, senza, però, pretendere dal soggetto obbligato (l'organizzatore dell'evento), e a titolo extracontrattuale e a titolo contrattuale, impossibili cautele e rimedi. Un ulteriore e sicuro elemento che accomuna entrambe le responsabilità, dal punto di vista sistematico, è l'uso sempre più frequente delle clausole generali. La funzione di entrambi i sistemi, infatti, è quella di garantire il soggetto dalla perdita di utilità ritenute meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento.

I primi accenni del fenomeno si sono avuti nell'ambito della responsabilità civile, con la scoperta della clausola di ingiustizia del danno, e con la riformulazione del concetto di colpa in chiave di norma elastica. La funzione delle clausole generali è di attribuire al giudice il potere di controllo sulle attività umane socialmente rilevanti, allo scopo di realizzare una più equa allocazione delle risorse, frapponendosi così al dogma dell'oggettivazione degli scambi in vista dell'esigenza della massima circolazione della ricchezza.

La funzione di controllo delle attività umane, e di selezione delle operazioni convenienti, svolta dalle clausole generali, permette di risolvere le vertenze non in conformità ad uno schema aprioristico (la responsabilità oggettiva o soggettiva), bensì utilizzando tutte le regole desumibili dai principi dell'ordinamento giuridico, così da collegare la singola operazione contrattuale al più generale interesse alla circolazione della ricchezza.¹⁸

In tal modo la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176 c.c. in tema di obbligazioni *ex contractu* viene estesa anche alle obbligazioni extracontrattuali, di cui l'art. 2050 c.c. risulta esserne portatrice ai fini di dimostrare la assenza di qualunque tipo di colpa a carico della società che ha creato, organizzato l'attività pericolosa.

Certamente, colui la cui attività determini rischi e pericoli deve essere consapevole delle potenzialità lesive collegate alla sua iniziativa e, dunque, risponde di tutti i danni che erano prevedibili e che potevano essere evitati con una più oculata e prudente organizzazione del-

¹⁸ M.FRANZONI, *Il danno risarcibile*, in *Trattato della Responsabilità Civile*, Milano, 2004, 683-684.

l'attività stessa. La sentenza, pertanto, tiene conto della razionalizzazione della attività posta in essere dalla società Juventus al fine di prevenire qualunque incidente, ma oltrepassa la linea del possibile.

Il fatto che la Juventus giocasse allo Stadio «Delle Alpi» in forza di concessione di volta in volta acquisita dal comune non fa scadere la disputa delle partite in quell'impianto a mera prassi, dopo circa 11 (undici) anni, all'epoca dei fatti, dall'inaugurazione.

Giocare al «Delle Alpi» era ormai divenuta una *opinio iuris ac necessitatis*, cioè una consuetudine, che è fonte del diritto: infatti, si ricordano alcune partite della Juventus, nella Coppa dei Campioni, disputate a San Siro (Milano), per ragioni economiche e non di sicurezza.

Il "potere" e addirittura il "dovere" disputare la partita Juventus - Roma in un'altra struttura esula, a parere di chi scrive, anche dalla complessa prova liberatoria dell'art. 2050 c.c..

Tale norma, come ampiamente spiegato, trasforma in positivo l'onere della prova previsto dall'art. 2043 c.c., ma ciò non significa aumentarne illimitatamente la portata.

Conclusioni

La *ratio decidendi* sostanziale della pronuncia va rintracciata nel fatto che la società avrebbe dovuto ricorrere ad altra struttura per far disputare la manifestazione. La *ratio* dell'art. 2050 c.c. è quella di «*contemperare gli interessi economici del soggetto che esercita una determinata attività pericolosa con l'interesse preminente della tutela dell'incolumità delle persone e delle cose tramite la voluta scelta di porre il rischio dei danni derivanti da tale attività su coloro che ne traggono lucro*».

Il disputare incontri allo Stadio «Delle Alpi», per la Juventus non è mai stato una grande beneficio dal punto di vista economico, tant'è che in alcuni casi essa ha scelto altre sedi per disputare le proprie partite (il citato spostamento a Milano per la Coppa dei Campioni).

Sicuramente, non si può argomentare sull'ipotesi di un'eventuale scelta di una struttura diversa, poiché in quel caso, il giudice avrebbe potuto argomentare, in caso di incidenti, che era stata sbagliata la scelta. Se si pensa, addirittura, che fu ritenuta responsabile una società di calcio per le lesioni riportate da uno spettatore, a seguito di cadu-

ta, dovuta alla presenza sulle gradinate di frammenti di vetro ed altri rifiuti,¹⁹ la prova liberatoria prevista dall'art. 2050 c.c. rischia di divenire teorica.

Le misure tecniche che devono essere adottate variano in relazione alle situazioni specifiche in cui si verifica l'attività pericolosa: perciò, esulando da qualunque precedente (quasi fossimo in un sistema in cui vige lo *stare decisis*), le norme applicabili vengono modellate ogni volta dal supremo comando del giudice.

Sull'organizzatore, generalmente, incombe un dovere di informazione, concernente il pericolo dell'attività con riferimento alle modalità di esecuzione, di tempo e di luogo in cui può avere luogo il danno. Per il giudice torinese questo aspetto è stato assolto dalla Juventus, mentre il sodalizio è stato negligente per ciò che attiene all'adozione delle misure preventive: per esse, occorre avere riguardo al progresso tecnico e scientifico presente al momento in cui l'attività ha prodotto il danno, commisurando il costo degli interventi preventivi alla gravità del pericolo.

Diecimila tifosi romanisti, di cui quattromila senza biglietto, sarebbero stati un numero enorme in qualunque stadio italiano, ove il settore di competenza della squadra ospite è sempre a contatto ravvicinato con una frangia del tifo avverso.

La Juventus è stata, per la Corte di prime cure, diligente e negligente allo stesso tempo, ma è prevalso questo secondo aspetto, per cui ne è derivata la condanna al risarcimento.

Al di là del titolo di responsabilità, che interessava per comprendere la portata della prova liberatoria dell'art. 2050 c.c., appare, nel caso in esame, forzato il ragionamento del giudice, laddove, in virtù della tutelare di posizioni altrimenti carenti di qualsiasi tutela, ha ritenuto opportuno condannare la società perché è mancata la prova di qualcosa che non poteva essere provato, ossia la mancanza di colpa nell'aver cagionato il danno.

Il caso fortuito, che molti ritengono interruttivo del nesso di causalità, assume, in questo articolo, connotati assai generici, quasi eterei, difettando anche la possibilità astratta di concepirlo (eccetto, forse, l'aereo che si schianta sullo stadio).

Ed allora, in definitiva, se un tifoso viene ferito all'interno di uno

¹⁹ Tribunale di Roma 5 febbraio 1992: la società condannata fu la S.S. Lazio S.p.A.

stadio, per quanto la società provi di dimostrare la propria diligenza, incorrerà, comunque, nella responsabilità che consegue unicamente al «*non aver potuto impedire il fatto, per non avere adottato tutte le misure idonee a prevenirlo*».

La sentenza commentata, benché in linea con i precedenti, probabilmente ribadita anche dall'inevitabile gravame e gradi successivi, non appare convincente circa l'affermazione totale e indubbia di responsabilità a carico della società.

Ragionando in termini di posizione di garanzia, individuata come ruolo di controllo, concetto elaborato dalla dogmatica penalistica in merito ai reati omissivi impropri,²⁰ deve sussistere un riequilibrio della situazione di inferiorità di determinati soggetti, attraverso l'instaurazione di un rapporto di dipendenza a scopo protettivo.

La posizione di garanzia è sorta in capo alla Juventus nel momento in cui essa ha venduto il biglietto al tifoso romanista, divenendo del medesimo garante a titolo originario: per tale ragione, la società, secondo il giudice, aveva l'obbligo giuridico di impedire il danno, fino a predisporre la disputa della partita in un'altra struttura sportiva.

In tal modo, come già messo in luce, si rischia di far divenire sia la posizione garantistica sia la prova liberatoria talmente ampie da consentire un *regressum ad infinitum*.

La società del rischio in cui siamo calati si manifesta anche nell'esercizio di un'attività sportiva che, in linea di principio, dovrebbe collocarsi in un'ottica di benessere e coesione sociale. Nella realtà, per addivenire a configurare l'organizzazione di manifestazioni sportive professionistiche un'attività pericolosa, si è assistito, negli anni, ad episodi di intolleranza delle opposte tifoserie che hanno reso e rendono necessario un intervento militare e strategico di natura bellica prima di ogni confronto.

Ciò non significa evitare che una partita venga disputata per ragioni di ordine pubblico, né comporta l'attribuzione di responsabilità alla società che gestisce l'impianto, quando questa abbia adottato tutte le misure concretamente possibili ad evitare qualsiasi incidente. Non avere preso nemmeno in considerazione la possibilità di utilizzare un'altra struttura avrebbe dovuto far comprendere al giudice che tale possibili-

²⁰ G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, Bologna, 2004, 557.

tà non era da considerare nella ricostruzione statistico - probabilistica del nesso di causalità.

Come sopra ricordato, l'impossibile non può costituire titolo di responsabilità, atteso il principio *ad impossibilia nemo tenetur*. In questo caso, pur apparendo la statuizione in linea con altri precedenti in termini, il mancato raggiungimento della prova liberatoria non appare così netto come un primo commento²¹, e alcuni passaggi della motivazione medesima, sostengono.

²¹ Tribunale di Torino 11 novembre 2004, in *Giur. It.*, 2005, IV, 720 ss., con nota di VISINTINI.